

Delibera n. 129/2016

**Procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 64/2015 nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. Archiviazione della contestazione concernente l'inottemperanza alla misura 7.6.1, lettera f), della delibera n. 70/2014.**

L'Autorità, nella sua riunione dell'8 novembre 2016

- VISTO** l'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha istituito, nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, l'Autorità di regolazione dei trasporti (di seguito: Autorità), e in particolare il comma 2, lettera l) e il comma 3, lettera f) e lettera i);
- VISTA** la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale;
- VISTO** il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, recante *"Attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria"*;
- VISTO** il decreto legislativo del 15 luglio 2015, n. 112, recante *"Attuazione della direttiva 2012/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico (Rifusione)"*;
- VISTO** il regolamento per lo svolgimento dei procedimenti sanzionatori di competenza dell'Autorità, approvato con delibera n. 15/2014, del 27 febbraio 2014, e modificato con delibera n. 57/2015, del 22 luglio 2015, e in particolare l'articolo 10, comma 1, lettera a);
- VISTA** la delibera n. 70/2014, del 31 ottobre 2014, pubblicata sul sito web istituzionale dell'Autorità in data 5 novembre 2014, recante *"Regolazione dell'accesso equo e non discriminatorio alle infrastrutture ferroviarie e avvio del procedimento per la definizione dei criteri per la determinazione del pedaggio per l'utilizzo delle infrastrutture ferroviarie"*, ed in particolare le misure di regolazione contenute nel relativo allegato, segnatamente la misura 7.6.1, con la quale si prescrive al Gestore della infrastruttura della rete ferroviaria:
- di adottare, sentiti le Imprese Ferroviarie, le loro Associazioni, gli enti titolari dei servizi ferroviari di interesse non nazionale e le Associazioni dei consumatori, un nuovo *Performance Regime* orientato ad una serie di principi e criteri, tra i quali, in particolare, la *"attribuzione di un ritardo convenzionale di 120 minuti per ogni treno soppresso"* (lettera f);
  - di pubblicare, entro il termine di 90 giorni, decorrente dalla data di pubblicazione della delibera n. 70/2014, il nuovo schema di *Performance Regime*, e di rendere operativo quest'ultimo entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del medesimo;

- VISTA** la delibera n. 64/2015, del 31 luglio 2015 (comunicata con nota prot. 4026/2015, del 4 agosto 2015), con la quale l’Autorità avviava nei confronti di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (di seguito: RFI) un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, lettera *l*) e comma 3, lettere *f*) e *i*), del decreto-legge n. 201/2011, contestando, tra le altre, l’inottemperanza alla previsione della misura di regolazione 7.6.1, lettera *f*), della delibera n. 70/2014;
- VISTA** la nota prot. ART 4710/2015, del 29 settembre 2015, con la quale RFI trasmetteva le proprie osservazioni circa la contestazione concernente l’inottemperanza alla misura 7.6.1 lettera *f*), della delibera n. 70/2014, formulando altresì istanza di audizione dinnanzi all’Ufficio competente;
- PRESO ATTO** che:
- nella suddetta nota RFI osservava, tra l’altro, come l’attribuzione di un ritardo convenzionale di 120 minuti per ogni treno soppresso fosse già stata oggetto di critica da parte delle imprese ferroviarie e potesse incentivare queste ultime a far circolare in ogni caso i treni, pur di non incorrere in penalità, così generando un maggiore grado di perturbazione a discapito dell’ottimale utilizzo dell’infrastruttura, in contrasto con le finalità del *Performance Regime*;
  - in occasione dell’audizione tenutasi in data 29 ottobre 2015, RFI confermava le osservazioni contenute nella nota prot. ART 4710/2015;
- VISTA** la documentazione istruttoria, ed in particolare gli atti trasmessi dal responsabile dell’Ufficio competente;
- VISTA** la delibera n. 104/2015, del 4 dicembre 2015, recante “*Indicazioni e prescrizioni relative al “Prospetto informativo della rete - Anno 2017 - Valido dall’11-12-2016”, presentato dal gestore della rete ferroviaria nazionale, R.F.I. S.p.A., ed al Prospetto informativo della rete attualmente vigente*”, con la quale l’Autorità, a seguito della richiesta da parte delle imprese ferroviarie di sottoporre a revisione la previsione di cui alla lettera *f*), della misura 7.6.1, della delibera n. 70/2014, tra le altre cose:
- avviava una apposita istruttoria al fine di valutare l’efficacia della regolazione sul *Performance regime* rispetto agli obiettivi attesi per il nuovo sistema;
  - riformulava le tempistiche e le modalità di attuazione del *Performance regime* di cui alla misura 7.6.1, della delibera 70/2014, prevedendo un periodo sperimentale e di pre-esercizio, in contemporanea con l’applicazione del sistema antecedente alla delibera n. 70/2014, fino al 10 dicembre 2016 (prescrizione 6.3.1, lettere *a-e*, Allegato A);
  - disponeva, altresì, fino al termine massimo del 31 agosto 2016, la sospensione del procedimento sanzionatorio avviato con delibera n. 64/2015, con riguardo alla contestazione concernente l’inottemperanza alla

lettera f), della misura 7.6.1, della delibera 70/2014, stabilendo che “i termini del procedimento sanzionatorio riprenderanno a decorrere dal giorno successivo alla data di ricezione delle informazioni di cui alla prescrizione 6.3.1 dell’allegato A”;

**RITENUTO** che la rideterminazione, da parte della delibera n. 104/2015, dei termini di attuazione di cui alla lettera f), della misura 7.6.1, della delibera n. 70/2014, faccia venir meno i presupposti per comminare la sanzione limitatamente alla contestazione riguardante l’inottemperanza alla misura in questione;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DELIBERA**

1. l’archiviazione, nei termini di cui in motivazione, della contestazione avanzata a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. con la delibera di avvio del procedimento sanzionatorio n. 64/2015, del 31 luglio 2015, con riferimento all’inottemperanza alla misura 7.6.1, lettera f), della delibera n. 70/2014;
2. il presente provvedimento è comunicato a Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e pubblicato sul sito *web* istituzionale dell’Autorità.

Avverso il presente provvedimento può essere esperito, entro i termini di legge, ricorso giurisdizionale innanzi al competente Tribunale Amministrativo Regionale o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Torino, 8 novembre 2016

Il Presidente  
Andrea Camanzi

---

Dichiaro che il presente documento informatico è conforme all’originale cartaceo ed è firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005.

Il Presidente  
Andrea Camanzi